



**Comune di Cerignale
Provincia di Piacenza**

Prot.n°1832/15

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE N. 7

ADUNANZA DEL 28 GIUGNO 2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **28** del mese di **Giugno** alle ore **09,30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali . All'appello risultano :

		Presente	Assente
1	CASTELLI MASSIMO	SI	
2	CASAGRANDE CHIARA		SI
3	CASTELLI VALENTINA	SI	
4	TESTA MICHELA	SI	
5	ORSI RENZO	SI	
6	ERTOLA ELISABETTA	SI	
7	RICCI MARTINA	SI	
8	NOBILE FRANCESCA		SI
9	PANTRANI FRANCO	SI	
10	ORTONA LUCIANO		SI
11	BACCHETTA ANTONELLA		SI
	TOTALE	7	4

Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri : Casagrande,Nobile,Ortona.Bacchetta;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig Castelli Massimo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 ha previsto a decorrere dall'1/01/2014 l'entrata in vigore della IUC (imposta unica comunale), composta dai seguenti tributi: l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/11/2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, la tassa sui rifiuti (TARI) e la tassa sui servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione consiliare n. 14 del 07/09/2014 questo comune ha approvato il regolamento per la disciplina della IUC nelle tre componenti: IMU, TARI e TASI;
- la medesima legge 147/2013 ha reso definitiva e non più sperimentale l'applicazione dell'IMU;
- il presupposto d'imposta dell'IMU e, analogamente all'ICI, il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ad esclusione dell'abitazione principale e relativi pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- a norma dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 e sue modificazioni ed integrazioni l'IMU non è dovuta in relazione alle seguenti ipotesi:
 - a) unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale non appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del decreto Ministero Infrastrutture 22/04/2008;
 - d) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare posseduto e non locato dal personale delle Forze Armate, di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale norma va ad integrare quanto previsto dall'art. 3, comma 1,- lett.a) - del vigente regolamento IMU;
- i comuni possono, altresì, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale, a decorrere dall'anno 2014, a norma dell'art. 1 - comma 708 - della legge n. 147/2013, non sono assoggettati ad imposta;
- a decorrere dall'1/07/2013 sono esenti dall'imposta i fabbricati "merce" costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati (D.L. 133/2013);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) Aliquota di base 0,76 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali
- 2) Aliquota abitazione principale 0,4 per cento